



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Delibera 02/12/2024

AFFIDAMENTO INCARICO

Responsabile della Protezione Dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia, ritenuto, come da indicazioni della FOFI, che gli Ordini territoriali possano procedere alla nomina di un unico RDP, ai sensi dell'art 37, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Delibera

di nominare con il seguente atto l'RDP dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Gorizia:

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

PREMESSO

- che, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e 1/4 1 applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati

effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

- che le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, prevedono al punto 2.5 che «la funzione di RPD può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda titolare/responsabile del trattamento» e che «si raccomanda di procedere a una chiara ripartizione dei compiti all'interno del team RPD e di prevedere che sia un solo soggetto a fungere da contatto principale e “incaricato”»;

- che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota di chiarimenti prot. n. 16763 del 6 maggio 2020, ha affermato che, quando la funzione di RPD è assegnata ad una persona giuridica, il “referente” dalla stessa designato a svolgere le attività non deve essere necessariamente un suo dipendente, in quanto le predette Linee guida, nella versione originale in lingua inglese, fanno riferimento a “each member of the organisation exercising the functions of a DPO”;

CONSIDERATO

- che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione (art. 1 del D.lgs.CPS del 13 settembre 1946, n. 233);

- che la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, anch'essa ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, svolge, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.CPS 233/1946, compiti di indirizzo e coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;

- che il Consiglio Nazionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), con deliberazione del 29 novembre 2023, n. 12, ha confermato la propria decisione, assunta con deliberazione del 19 aprile 2023, n. 6, di costituire una società in house, a totale partecipazione della Federazione, avente ad oggetto la realizzazione di un “polo strategico” per l'implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione e agli Ordini, nonché per l'erogazione di servizi, anche informatici, utili all'attività degli Uffici Federali e degli Ordini e al loro costante adeguamento tecnologico, ancorché nella forma giuridica di società per azioni (s.p.a.)

- che tra i servizi che la società in house della Federazione intende offrire agli Ordini territoriali vi è quello di assumere l'incarico di RPD;

- che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia ha manifestato il proprio interesse a designare la società in house della Federazione quale RPD;

RILEVATO

- che il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che la delibera di costituzione della società in house venga inviata dall'amministrazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei conti che delibera, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto (art. 5);

- che la Federazione, anche in assenza di riscontro da parte della Corte dei conti, potrà procedere alla costituzione della società in house ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3,

del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

- che la deliberazione del Consiglio Nazionale della Federazione del 29 novembre 2023, n. 12, sopra menzionata, è stata inviata alle predette Autorità di controllo il 30 novembre 2023, e che, pertanto, la costituzione della società in house avverrà non prima del mese di febbraio 2024, salvo che la Corte dei conti esprima il proprio parere prima del termine di sessanta giorni previsto dalla norma sopra richiamata;
- che medio tempore la FOFI intende supportare l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia mettendo a disposizione un proprio funzionario di alta professionalità, dotato, tra l'altro, di master interuniversitario di secondo livello in "Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert", che svolga per l'Ordine l'incarico di RPD;
- che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia ritiene che il funzionario individuato dalla Federazione abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

La Proservice SPA., società in house della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il cui referente è l'avv. Carla Conforto, precisando che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD, il designato RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia, che si impegna a mettere a disposizione del RPD quanto sia necessario all'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnate.

Dati di contatto RPD:

Telefono: 064450361

E-mail: rpd_ordinifarmacisti@fofi.it

PEC: rpd_ordinifarmacisti@pec.fofi.it